



# CITTA' DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 87 DEL 15-05-2023

**OGGETTO:** ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 25/09/2015. INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL "GESTORE " DELEGATO ALLA VALUTAZIONE E TRASMISSIONE ALLA UIF (UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA) DELLE SEGNALAZIONI CHE RIGUARDANO IPOTESI DI RICICLAGGIO O FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.

L'anno duemilaventitre, il giorno quindici del mese di Maggio, con inizio alle ore 14:40, nel Palazzo municipale si è riunita la Giunta comunale composta dal Sindaco e dai sotto elencati Assessori:

Cognome e Nome	Referenza	Presente	Assente
MORITTU PIETRO	Sindaco	X	
STIVALETTA MICHELE	Vice Sindaco	X	
PUDDU KATIA	Assessore	X	
MELI GIORGIA	Assessore	X	
MELAS ANTONIETTA	Assessore	X	
PORCU PIERANGELO	Assessore	X	
MUREDDU MANOLO	Assessore	X	
GIBILLINI ROBERTO	Assessore	X	

N° Presenti: 8 – N° Assenti: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa MARCELLO ANTONELLA

Il Sindaco Dott. PIETRO MORITTU, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione formulata dal SEGRETARIO GENERALE di seguito riportata;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Di approvare la seguente proposta di deliberazione:

Proposta N. 7 del 05-05-2023 avente ad oggetto: ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 25/09/2015. INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL "GESTORE " DELEGATO ALLA VALUTAZIONE E TRASMISSIONE ALLA UIF (UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA) DELLE SEGNALAZIONI CHE RIGUARDANO IPOTESI DI RICICLAGGIO O FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.

## IL SINDACO

Richiamate le seguenti fonti normative in materia di antiriciclaggio:

- d.lgs. n. 109/2007 - "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE";
- d.lgs. n. 231/2007 - "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione";
- D.M. Interno 25.09.2015 - "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione";

Rilevato che la succitata disciplina normativa:

- mira a prevenire e reprimere il riciclaggio di denaro, beni e/o altre utilità di provenienza delittuosa nonché a contrastare il terrorismo e le sue forme di finanziamento, mediante l'attuazione di un sistema di azioni specifiche cui sono soggetti obbligati le banche, le istituzioni finanziarie, le assicurazioni, i professionisti e le pubbliche amministrazioni, definiti "soggetti operatori";
- impone anche agli Enti locali di attivare un sistema finalizzato ad assicurare la legalità ai diversi livelli, maggiormente per quegli aspetti di competenza amministrativa e gestionale che comportano l'esposizione a situazioni di sensibilità e rischio riciclaggio;

Considerato che l'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007 stabilisce:

- a) al comma 1 che le disposizioni di cui al medesimo articolo si applicano agli uffici delle pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:
  1. procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
  2. procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
  3. procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
- b) al comma 3 che, sulla base delle linee guida elaborate dal Comitato di sicurezza finanziaria, le medesime pubbliche amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo;
- c) al comma 4 che, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le pubbliche amministrazioni comunicano all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale;

Considerato altresì che:

- l'art. 3 del D.M. 25.09.2015, così come confermato dal provvedimento della UIF del 23.04.2018, disciplina gli "indicatori di anomalia" di varie operazioni economico-finanziarie ed operative dei Comuni in presenza dei quali scatta, per gli operatori e a seguito di una valutazione specifica, l'obbligo di segnalazione alla UIF;
- nella sezione "C" dell'allegato al D.M. in argomento, nonché nella medesima sezione "C" dell'allegato al provvedimento della UIF del 23.04.2018, vengono riportati (con elencazione non esaustiva), gli indicatori di anomalia riguardanti alcuni settori specifici;
- gli indicatori di anomalia costituiscono, per gli operatori, parametri utili a ridurre i margini di incertezza nel processo di valutazione soggettiva delle operazioni economico-finanziarie ed operative individuabili come sospette, tenuto conto che l'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva e che l'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti ad uno o più degli indicatori

previsti non è sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta;

- l'art. 6, comma 1, del citato D.M. prevede che i "soggetti operatori" adottino, in base alla loro autonomia organizzativa, procedure interne idonee a garantire l'efficacia della rilevazione, l'effettività e la tempestività delle segnalazioni e la riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa, nonché l'omogeneità dei comportamenti e le modalità con le quali gli addetti agli uffici della pubblica amministrazione trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette al "soggetto gestore", da intendersi quale soggetto individuato dall'Ente e delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF;
- l'art. 6, commi 4 e 5, del suddetto D.M. prevede l'individuazione, con provvedimento formalizzato, del soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF;
- tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute, quindi, ad inviare le segnalazioni alla UIF istituita presso la Banca d'Italia;
- la segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'Autorità giudiziaria;
- la persona individuata come "gestore", al fine di garantire l'efficacia e la riservatezza nella gestione delle informazioni, viene considerata come unico interlocutore dalla UIF;
- in particolare nella Sezione C dell'allegato del decreto in argomento vengono elencati gli indicatori di anomalia riguardanti i settori dei "controlli fiscali", degli "appalti" e dei "finanziamenti pubblici";

Considerato, inoltre, che:

- a) occorre dare attuazione al dettato normativo individuando il "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo nonché la procedura interna che specifichi le modalità con le quali gli operatori trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette al soggetto gestore;
- b) le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007 si pongono nella stessa ottica di quelle di prevenzione e trasparenza, e cioè la protezione del valore pubblico;
- c) esse, infatti, al pari di quelli anticorruzione, sono da intendersi, come strumento di creazione di tale valore, essendo volti a fronteggiare il rischio che l'amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali;
- d) il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC con deliberazione del 17.01.2023, in un'ottica di rafforzamento dell'antiriciclaggio, ha stabilito che le amministrazioni pubbliche devono adempiere agli obblighi antiriciclaggio descritti nel d.lgs. n. 231/2007, valorizzando il più possibile il coordinamento con le misure anticorruzione, in modo da realizzare gli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione dei controlli pubblici previsti dalla legislazione vigente;

Ritenuto pertanto di individuare, quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni di che trattasi alla UIF istituita presso la Banca d'Italia, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT);

Visto, a tal proposito, il decreto n. 24 del 16.11.2021 con il quale è stato individuato quale RPCT dell'Ente il Segretario Generale Dott.ssa Antonella Marcello;

Ritenuto altresì di stabilire la procedura interna che specifichi le modalità con le quali gli operatori trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette al soggetto gestore;

#### PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa,

- 1) di individuare il soggetto delegato, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Decreto del Ministro dell'Interno del 25.09.2015 recante "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione", a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF (Unità di Informazione finanziaria per l'Italia) costituita presso la Banca d'Italia nel Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, Segretario Generale dott.ssa Antonella Marcello, la quale assumerà la denominazione di "gestore" e si avvarrà della collaborazione degli uffici comunali;
- 2) di stabilire la seguente procedura interna relativa alle modalità con le quali gli operatori trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette al soggetto gestore:
  - a) sono da intendersi "soggetti a cui è riferita l'operazione" le persone fisiche o le entità

giuridiche nei cui confronti gli uffici del Comune svolgono un'attività finalizzata a realizzare un'operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi;

b) tutti i Dirigenti del Comune (anche su segnalazione dei rispettivi responsabili di procedimento) sono obbligati a segnalare al "gestore" individuato ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.M. Interno 25.09.2015 tutte le informazioni e i dati necessari al verificarsi di uno degli "indicatori di anomalia" elencati nell'allegato al medesimo decreto;

c) considerata la non esaustività (art. 3, comma 2) dell'elencazione di cui all'allegato al predetto decreto, ogni Dirigente, relativamente al proprio Settore di attività, deve effettuare la segnalazione al "gestore" quando sa, sospetta o ha motivo ragionevole per sospettare il compimento o il tentativo di operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo (art. 4 del D.M. citato);

d) benché l'allegato al D.M. 25.09.2015, faccia riferimento specifico agli indicatori di anomalia di determinati settori (Controlli fiscali, Appalti, Finanziamenti pubblici, Immobili, Commercio), l'attività di segnalazione deve riguardare tutti i settori di attività dell'Ente, data la non esaustività dell'elencazione;

e) la segnalazione deve avvenire previa necessaria concreta valutazione specifica da parte del Dirigente di Settore (art. 3, comma 3, del D.M. 25.09.2015);

f) la segnalazione al "gestore" deve contenere tutti gli elementi ed i dati di cui all'art. 7 del D.M. 25.09.2015, nonché i motivi del sospetto;

g) il "gestore", ricevuta la segnalazione dal competente Dirigente, deve trasmettere senza ritardo la segnalazione alla UIF con le modalità di cui all'art. 7 del D.M. 25.09.2015, previa adesione al sistema di segnalazione on-line;

h) nell'effettuazione delle segnalazioni dai Dirigenti al "gestore" e da questi all'UIF occorre attenersi alle norme in materia di protezione dei dati personali;

3) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente- Altri Contenuti- Prevenzione della Corruzione".

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco  
Dott. Pietro Morittu

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO  
Dott. PIETRO MORITTU

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa ANTONELLA MARCELLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa